



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ORDINANZA n. 1 - anno 2020

Provvedimenti per Emergenze Sanitarie epidemia da COVID-19

Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale

Al fine di fronteggiare efficacemente possibili situazioni di emergenza sanitaria dovute all'epidemia da COVID-19 (Coronavirus)

preso atto di quanto emerso dalla riunione del Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie, di cui alla Delibera del Congresso di Stato n. 34 del 21 gennaio 2019, tenutasi in data 22 febbraio 2020;
preso atto della delibera del Congresso di Stato n. 1 del 22 febbraio 2020, che approva il testo della presente ordinanza e dà mandato al Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale per la relativa emanazione;
viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio italiano;
preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
tenuto conto che la presente ordinanza formalizza la prassi già attuata, approvata dal suddetto Gruppo e messa in atto dalle strutture sanitarie, al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire e contenere la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti;
valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e con le ultime disposizioni del Ministero della Salute della Repubblica Italiana;
pertanto, visti i presupposti di necessità ed urgenza

ORDINA

Art. 1

È fatto obbligo a tutti gli individui che fanno ingresso nella Repubblica di San Marino e che nei precedenti venti giorni, indipendentemente dalla nazionalità e dalla storia di viaggi, abbiano soggiornato e/o transitato in aree a rischio, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, oppure che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, di comunicare tale circostanza alla Centrale Operativa Interforze al numero 0549.888888.

Successivamente alla comunicazione di cui al comma precedente, i soggetti interessati hanno l'obbligo di permanere presso il proprio domicilio in attesa di essere contattati dal personale sanitario e quindi il divieto di accedere direttamente alle strutture sanitarie, in particolare Pronto Soccorso e Centri Sanitari.

Acquisita la comunicazione di cui al comma 1, gli organismi competenti provvederanno all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (quarantena) della durata di venti giorni ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.

Art. 2

Per la durata della presente ordinanza, le strutture ricettive sammarinesi sono obbligate a registrare i pernottamenti nell'applicativo "web alloggiati" immediatamente al momento del check-in anziché entro le 24 ore previste ordinariamente

Art. 3

I dati personali raccolti nell'ambito delle attività di sorveglianza di cui agli articoli precedenti vengono trattati per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 21 dicembre 2018 n.171, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

Art. 4

La presente ordinanza ha validità di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna.

Il mancato rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell'Ordinanza punibile ai sensi dell'articolo 259 del Codice Penale.

San Marino, 22 febbraio 2020/1719 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER LA SANITA' E LA SICUREZZA
SOCIALE
F.to) *Roberto Ciavatta*